SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3496

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, MARINI, CORTIANA, DATO, DEL PENNINO, DONATI, MACONI, MALABARBA, MASSUCCO, MURINEDDU, PETERLINI, RIPAMONTI e TURCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2005

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Da più di trenta anni gli italiani sono stati chiamati diverse volte, attraverso i *referendum*, ad esprimersi su questioni fondamentali riguardanti la vita politica, economica e sociale e su materie importanti riguardanti i diritti civili e le libertà. Alcuni di questi *referendum* hanno inciso profondamente nella nostra società e hanno cambiato il corso della storia.

Da alcuni anni assistiamo ad una crisi dell'istituto del *referendum* e della sua credibilità, manifestatasi con la difficoltà di raggiungere il *quorum* e quindi di garantirne la validità. Nel ribadire il valore del *referendum* come strumento essenziale per rafforzare la partecipazione diretta del cittadino nella formazione del processo legislativo, è fondamentale evitare che i esso venga svuotato del loro valore o, possibilità ancora peggiore, che cada progressivamente in disuso.

Gran parte del dibattito è da tempo concentrato sul problema del *quorum*, del numero delle firme necessario per indire i *referendum* e più specificatamente sulla possibilità di far coincidere la data dello svolgimento del *referendum* con quella delle elezioni amministrative e politiche.

La scelta di abbinare tali date può rappresentare un incentivo importante alla partecipazione al voto e può favorire reciprocamente sia l'esercizio della democrazia rappresentativa sia quello della democrazia diretta, rafforzando il ruolo attivo della sovranità popolare. D'altra parte è necessario ricordare come l'abbinamento delle due date consentirebbe la riduzione delle spese.

Le riserve che avevano impedito in passato di far coincidere le elezioni degli organismi rappresentativi con i *referendum*, si devono considerare superate dalla maturità del corpo elettorale e dalla abitudine ormai consolidata al voto.

Il presente disegno di legge, non interviene, come è naturale che sia, sulle parti che implicherebbero modifiche costituzionali, ma propone, attraverso la modifica dell'articolo 34, secondo comma, e l'abrogazione dell'articolo 31 e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'abbinamento dello svolgimento dei *referendum* abrogativi con le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche ed europee.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 31 è abrogato;
 - b) all'articolo 34:
- 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se nel corso dello stesso anno debbano svolgersi le elezioni comunali, provinciali, regionali, europee o politiche, la data di convocazione degli elettori dovrà coincidere con quella delle elezioni medesime, anche in deroga al primo comma»;

2) il terzo comma è abrogato.